

ORIGINAL



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 4[^] CIVILE

nella persona del giudice Guido VANNICELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL CASO.it

nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato il 6/10/2009

nel corso della causa civile iscritta al n. 60074/2009 R.g. dall'attrice

B. [REDACTED] C. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliata in Milano, via [REDACTED], presso i procuratori e difensori avv. L. [REDACTED] F. [REDACTED] e M. [REDACTED] C. [REDACTED] F. [REDACTED]

ricorrente

contro

L. [REDACTED] C. [REDACTED], elettivamente domiciliato "per ogni affare e / o questione afferente alla successione del padre, sig. P. [REDACTED] C. [REDACTED]" in Milano, via [REDACTED], presso il procuratore e difensore avv. F. [REDACTED] O. [REDACTED]

convenuto

C. [REDACTED] M. [REDACTED] H. [REDACTED] vedova C. [REDACTED], in proprio e quale genitore e legale rappresentante di A. [REDACTED] C. [REDACTED], elettivamente domiciliata in via Visconti di Modrone 36, presso il procuratore e difensore avv. Bruno INZITARI

convenuta, resistente

E. [REDACTED] A. [REDACTED], domiciliata in via [REDACTED], Lugano – Canton Ticino (CH)

convenuta

I. [REDACTED] TRUST (JERSEY) LIMITED, I. [REDACTED] TRUSTEES (JERSEY) LIMITED, I. [REDACTED] CO-TRUSTEES (JERSEY) LIMITED e personalmente Mr

all

P■■■■ B■■■■, tutti sedenti (le società) e domiciliati (Mr B■■■■) in ■■■■
■■■■ Jersey (Channel Islands)

convenuti

Il giudice,

letta la citazione introduttiva del giudizio di merito, il ricorso *ex artt.* 670 e 700 c.p.c.,
e le memorie di costituzione nel su procedimento cautelare di L■■■■ C■■■■ e

M■■■■ H■■■■,

esaminati i documenti prodotti,

richiamati i propri decreti in data 8/10 e 18/11/2009,

preso atto della rinuncia ad ogni domanda cautelare nei confronti di E■■■■

A■■■■ espressamente formulata dalla ricorrente il 13/4/2010,

rilevata la ritualità della notificazione effettuata a mezzo *telex* agli altri convenuti, e

udite le parti alla discussione cautelare tenutasi il 19/4/2010,

OSSERVA

1) Nella presente ordinanza, il cui contenuto dev'esser in modo ancor più rigoroso costretto nei limiti propri di una delibazione sommaria delle domande cautelari di sequestro ed esibizione documentali che ne formano oggetto, non è luogo a ripercorrere le oltre 160 pagine in cui gli atti sin qui depositati dalle parti attrice e resistenti.

E tuttavia, attesa la rilevanza assolutamente pregiudiziale della verifica della sussistenza del presupposto processuale della giurisdizione italiana (che C■■■■ H■■■■ ha contestato già in questa fase, e che il giudice deve sollevare d'ufficio con riguardo ai convenuti stranieri non domiciliati in Italia e non costituitisi *ex art.* 11 della legge 31/5/1995 n. 218), non è possibile prescindere da alcuni cenni sulla domanda proposta nel merito da B■■■■ C■■■■; atteso che in tanto sussiste la competenza giurisdizionale di questo giudice (istruttore) nella presente controversia cautelare, in quanto essa sussista in relazione alla causa di merito nel corso del quale è stata proposta (art. 10 ultima parte legge citata).

IL CASO.it

2) E le domande, nel libello attoreo, son quelle riassunte al suo paragrafo 10.: ove B. C. ha dichiarato di esperire in relazione alla successione del padre P. C. e contro la moglie di suo padre, il fratello, la sorellastra, i *Trust* ed i *Trustees* “*previa declaratoria della propria qualità di erede testamentario e/o ex lege e comunque legittimaria, di legataria e di beneficiaria dei trusts, l’azione di accertamento dell’asse ereditario e dei trusts, anche previa declaratoria di nullità della Convenzione matrimoniale*” (...), oltre all’azione di *petizione ereditaria, all’azione di riduzione, collazione e imputazione, e di dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria, con ogni conseguente azione di carattere restitutorio e/o risarcitorio*”; eccependo altresì “*incidenter (...) sin d’ora l’invalidità degli accordi intercorsi con la signora H. nel 2004*”².

IL CASO.it

Di tali ultimi accordi la C., recependo pressoché alla lettera (e quasi, si direbbe, seguendole alla stregua di ‘istruzioni’) le considerazioni contenute nella nota ordinanza n. 25875 resa dalla Cassazione a sezioni unite il 27/10/2008, ha chiesto dichiararsi “*in via pregiudiziale, ove occorra*” l’invalidità e comunque l’inefficacia; ritenendoli pertanto attratti nella giurisdizione del giudice italiano come “*ogni altro rapporto che il giudice italiano adito debba conoscere incidentalmente per la definizione della controversia successoria*” ai sensi dell’art. 6 della legge n. 218/95.

Giurisdizione che, trattandosi di causa in materia successoria ed essendo P. C. cittadino italiano, sussisterebbe anzitutto ai sensi dell’art. 50 della stessa legge, nonché -quanto agli altri convenuti diversi dai coeredi- per le ragioni indicate alla pagina 42 della citazione, e quindi sul presupposto della connessione della domande ad essi rivolte con quelle di carattere successorio svolte in via ‘principale’.

3) Ma il contenuto degli accordi conclusi tra Mme C. H. e i figli di primo letto di P. C., accennato dalla attrice stessa ai paragrafi 4 e 13 della citazione

¹ Trattasi del *Contrat de mariage* prodotto dalla resistente *sub doc.* 11, e concluso con il *de cuius* a Montecarlo con atto notarile del 9/5/2001.

² E’ la “*Scrittura privata (cessione di diritti ereditari)*” conclusa tra B. e L. C. da un lato e C. M. H. vedova C. dall’altro a Montecarlo il 23/7/2004; per la quale v. meglio *infra*.

e prodotto (sia pur su sollecitazione del giudice), nella fase precautelare al suo documento n. 11, merita maggior attenzione.

3).1 Frutto di una trattativa avviata a seguito di controversie insorte tra L. [redacted] e B. [redacted] C. [redacted] e la giovane (terza) moglie di P. [redacted] C. [redacted] -dal quale il *de cuius*, all'età di 60 anni, aveva avuto la figlia A. [redacted] subito dopo il decesso del rispettivo padre e coniuge (21/10/2001), condotta da un nutrito gruppo di legali italiani monegaschi e svizzeri e con la partecipazione dei *trustees* del C. [redacted] S. [redacted] più volte in essa nominato, essi rivelano nelle loro esaustive e chiare premesse da (a) ad (u) che tutto quanto forma oggetto della presente controversia giudiziale, già fu oggetto di controversia (anche giudiziale) quantomeno dalla data di deposito presso il notaio monegasco M. [redacted] A. [redacted] dei due testamenti olografi di P. [redacted] C. [redacted] datati New York 10/5/2001 e Monaco 16/9/2001.

IL CASO.it

Allora come ora era infatti sorto un insanabile contrasto fra i chiamati alla successione del C. [redacted] *“sia in ordine all'interpretazione dei suddetti testamenti, ed in ispecie dei legati lasciati alla signora B. [redacted] ed al signor L. [redacted] C. [redacted] sia inoltre ed in ispecie all'idoneità di tali legati ad integrare la quota di legittima spettante a B. [redacted] e L. [redacted] C. [redacted] sia ancora in ordine ai contenuti dell'asse ereditario e sia infine alla portata della Comunione universale dei beni in favore della CESSIONARIA in ispecie in ordine ad una eventuale lesione della quota riservata ai CEDENTP”* (premessa (i)); ed allora quanto ora, come ben si evince dall'articolo 9.3, erano esplosi fra le parti quei *“risentimento e rivalsa”* che costituiscono il *colore* della presente vicenda.

La controversia fu risolta, transattivamente (l'art. 8.1 definisce infatti la scrittura come *“Convenzione di transazione”*), nel modo più radicale: vale a dire, anche al fine di evitare di dover scoprire la riservatezza degli accordi con le autorizzazioni altrimenti necessarie a gestire i diritti della minore A. [redacted] C. [redacted], mediante:

- cessione ad opera di B. [redacted] e L. [redacted] C. [redacted] a C. [redacted] H. [redacted] di *“tutti i loro diritti e beni, nessuno escluso ed ovunque siti, nella successione del padre P. [redacted] C. [redacted]”*;
- cessione dagli stessi alla matrigna *“tutti i loro diritti nel TRUST avente sede nell’Isola di Jersey costituito dal padre P. [redacted] C. [redacted], intendendo con ciò che la cessionaria si surroghi in ogni loro diritto sul capitale ed i proventi del TRUST e dichiarando inoltre di rinunciare ad ogni loro diritto e beneficio nel TRUST in favore della signora H. [redacted]”*;
- un corrispettivo di \$ 3.000.000,00 integrato dall(a cessione dell)e sei pregiate opere d’arte antica (una delle quali, per il 50%) indicate nell’articolo 4 della convenzione;

IL CASO.it

- separati accordi della odierna ricorrente e della H. [redacted] in relazione alle opere di loro comproprietà o cointeressenza di cui agli annessi G + H della scrittura;
- ed espressa rinuncia ad opera di B. [redacted] e L. [redacted] C. [redacted], sospensivamente condizionata all’esecuzione dei pagamenti dazioni e cessioni di cui sopra,

- o *“ad ogni pretesa e credito in particolare verso la signora M. [redacted] H. [redacted] vedova C. [redacted], verso la minore A. [redacted] C. [redacted], verso il C. [redacted] S. [redacted] e la P. [redacted] C. [redacted] INC. e in generale verso qualsiasi persona fisica e giuridica attraverso le quali il signor P. [redacted] C. [redacted] ha detenuto o potuto detenere beni, crediti ed averi di qualsivoglia natura, e ciò tanto in relazione all’esecuzione delle disposizioni del testamento del 16 settembre 2001 (...), o di ogni altro precedente testamento, ove in ipotesi efficace, quanto più generalmente attinente la loro qualità di eredi di P. [redacted] C. [redacted], di cobeneficiari del Trust C. [redacted] S. [redacted], e per qualsiasi altro titolo, ragione o causa”*;
- o *“ad ogni impugnazione e contestazione della Comunione universale dei beni tra il signor P. [redacted] C. [redacted] e la signora C. [redacted] M. [redacted] H. [redacted] (...) e degli effetti che da essa sono conseguiti, segnatamente per*

quanto concerne l'attribuzione di pieno diritti al coniuge sopravvissuto di ogni bene coniugale (...) alla data e per effetto del decesso di P█████ C█████

- o "a favore della CESSIONARIA, ai benefici loro comunque attribuiti dal padre, quale disponente (settlor) del C█████ S█████ (...)"
- o "ad ogni azione di impugnazione del testamento del 16 settembre 2001 (...) e di ogni altro precedente suo testamento (...), ad ogni azione di riduzione per l'integrazione delle quote di legittima eventualmente loro individualmente spettanti come pure ad ogni azione per qualsivoglia titolo, causa o ragione in qualche modo in relazione con la successione del signor P█████ C█████ e con la Comunione universale dei beni tra lo stesso e la signora (...) H█████

IL CASO.it

- o "a (...) ogni iniziativa giudiziale ed extra-giudiziale, di qualsivoglia natura e per qualsiasi ragione e causa già intrapresa contro la signora (...) H█████ (...), la successione, uno o più coeredi, il Trust denominato C█████ S█████ T, la P█████ C█████ INC. ed in genere nei confronti di ogni persona fisica o giuridica che ha operato quale agente, incaricato, dipendente o mandatario del signor P█████ C█████".

3).2 Tale omnicomprensiva transazione, la cui integrale esecuzione non è contestata fra le parti, reca infine all'articolo 9 una precisa *professio legis* ed *electio fori*, nel senso della legge e dei Tribunali del Principato di Monaco; consensualmente indicato quale luogo dell'aperta successione.

3).3 Ad essa fu poi espressamente collegata (art. 7) la Convenzione, finalizzata:

- alla verifica mediante terzo incaricato (poi individuato nel notaio svizzero E█████ A█████) della completezza e del deposito dei documenti relativi ai beni coniugali e successori, ed

- allo speciale conteggio e supplemento che –esclusa pattiziamente ogni possibile nullità o invalidità della transazione per tale motivo- sarebbe derivato alla scoperta di altri e diversi beni coniugali o ereditari (articolo 7.7), che le parti hanno poi effettivamente concluso, con termine di efficacia quinquennale, mediante l'atto in data 30/8/2004 prodotto dall'attrice al suo documento 12.

3).4 Sul fondamento di tale cessione transattiva di diritti ereditari, la H. [REDACTED] già in questa fase cautelare ha formulato una eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano: sottolineando come, avendo la ricorrente (e l'altro 'resistente' L. [REDACTED] C. [REDACTED], che ha tuttavia sin d'ora assunto una posizione totalmente adesiva a quella della sorella) espressamente colà rinunciato ad ogni pretesa e credito in relazione alla loro qualità di eredi di P. [REDACTED] C. [REDACTED] (e, va aggiunto, di beneficiari del Trust), "*per riacquistare la qualità di erede (...) la Sig.ra B. [REDACTED] C. [REDACTED] dovrebbe impugnare la transazione con azione da promuoversi avanti al Tribunale di Monaco*"

4) Appare quindi con evidenza che B. [REDACTED] C. [REDACTED] (così come il fratello L. [REDACTED]), in forza della cessione di cui al precedente paragrafo, non è più titolare verso chicchessia di qualsiasi diritto successorio di natura patrimoniale che le fosse rivenuto dall'esser figlia del defunto P. [REDACTED] C. [REDACTED], così come non è più titolare verso il Trust denominato C. [REDACTED] S. [REDACTED] F o qualsiasi altra entità giuridica attraverso il quale P. [REDACTED] C. [REDACTED] abbia potuto in via operare di qualsiasi diritto, posizione giuridica attiva o azione.

IL CASO.it

Diritti pretese ed azioni di natura patrimoniale, e pertanto dei quali B. [REDACTED] C. [REDACTED] (così come il fratello) poteva lecitamente e validamente disporre anche in sensi abdicativo, come in effetti fece cedendoli tutti, nessuno escluso, a C. [REDACTED] M. [REDACTED] H. [REDACTED]; mediante un contratto di natura esplicitamente transattiva, nel corpo del quale ha altresì derogato –come pure ben poteva- alla giurisdizione del giudice italiano (altrimenti) giurisdizionalmente competente in materia successoria secondo la legge italiana di diritto internazionale processuale, a favore di quello monegasco (anche

al fine, si suppone, di evitare –come invece questo Giudice non potrà evitar ora di provocare- che si interessasse alla successione il Fisco italiano).

5) In ciò è tutto il limite della trasposizione per ricalco che la C. vorrebbe alla presente fattispecie di quella decisa dalla Corte regolatrice con la citata ordinanza n. 25875 del 2008: ove degli accordi transattivi fra la li resistente (attrice in Italia) ed altra coerede li ricorrente (che invocava tali accordi anche in funzione della declinatoria del giudice italiano a favore di quello svizzero) nulla è detto e nulla si conosce, e quindi non può neppur ipotizzarsi il contenuto (parziale o totale?) e la completezza soggettiva ed oggettiva in relazione alla successione alla quale dette parti (ma solo esse?) erano chiamate.

IL CASO.it

6) Ciò detto, pare invece a chi scrive che a causa, ai fini della giurisdizione, vada individuata non solo dalle domande attoree, ma anche dalle eccezioni che vi ha introdotto sin da questa fase la convenuta (in attesa di valutare come saranno definitivamente formulate a pena di decadenza nel termine per la costituzione del giudizio di merito), fra le quali sin d'ora l'*exceptio rei litis transactae* ancorata alla cessione di tutti i diritti ereditari siglata a Montecarlo il 23/7/2004 e sottoposta convenzionalmente –e validamente (art. 4 co. 2° legge n. 218/95)- alla cognizione del giudice di quel Principato.

Inoltre le domande attoree, chiaramente impostate in termini esclusivamente ereditari e solo incidentalmente “*ove occorra*” di accertamento dell’inefficacia della transazione *de qua*, non vincolano il giudice nella loro letterale formulazione; ma possono e debbono esser interpretate alla luce del loro reale contenuto di accertamento, costitutivo e condanna, e quindi del loro c.d. *petitum* sostanziale; che impone al Tribunale di valutare quale sia il bene della vita realmente richiesto al giudice ed alla controparte, e quale sia l’effetto che dalla pronuncia l’attrice realmente si proponga di ottenere.

E questo effetto, in via assolutamente e necessariamente pregiudiziale sotto il profilo sia logico che giuridico, e pertanto in senso autenticamente processuale in via principale nonostante la diversa formulazione delle conclusioni dell’atto introduttivo, è la

rimozione dal mondo del diritto e nei propri rapporti con M██████H██████ –ma, attesa la natura di cessione traslativa e abdicativa di ogni diritto e pretesa e azione sia successoria che relativa al Trust dell'Isola di Jersey, anche con effetto verso la assai più vasta platea di soggetti indicata *supra* al paragrafo 3)³- di quella cessione e di quelle rinunce: all'esito delle quali B██████ C██████, così come il fratello L██████ non è più titolare verso nessuno di tali soggetti di alcun diritto di natura patrimoniale che possa derivarle dalla sua (contestata) qualità di erede o da quella di originaria legataria o legittimaria o beneficiaria di P██████ C██████.

IL CASO.it

Il che porta, per logica e diritto, a concludere che l'azione proposta da B██████ C██████ (e, come anticipato dal fratello nella sua memoria cautelare, anche da quest'ultimo) contro la sua controparte in quella scrittura è, nonostante l'apparenza, non azione derivante dai diritti in tesi acquisiti per successione al padre, ma prima e principalmente azione contrattuale di natura personale volta a sentir dichiarare inefficace (in una qualsiasi delle diverse forme prospettate al par. 13 della citazione) l'accordo del 23/7/2004: ché solo una volta ottenuta tale declaratoria, ella potrà tornare a rivendicare alcuni o tutti dei diritti ed esercitare alcune o tutte delle azioni dei e delle quali, avendoli o ceduti o rinunciati e comunque tutti dismessi, non è ora più titolare.

Conclusivamente (e provvisoriamente) questo giudice, salva ogni miglior e più completa valutazione del Collegio in sede di reclamo o di sentenza di merito, non può che ritenere già in questa sede che la giurisdizione del giudice italiano debba esser sin d'ora declinata a favore, quanto alla domanda principale dalla quale tutte le altre processualmente conseguono e dipendono (ovvero alla quale sono –per espressa asserzione attorea- connesse), del Tribunale del Principato di Monaco.

7) Per ciò solo, in difetto del primordiale presupposto processuale costituito dalla giurisdizione, nessuna delle richieste svolte da B██████ C██████ in sede cautelare potrà essere qui accolta; rimanendo assorbita, allo stato, ogni altra questione anche sulla competenza territoriale o sul "merito" delle domande -anche cautelari- dell'attrice.

³ E ne fa fede la posizione sin d'ora assunta, con atto significativamente separato, da C██████ H██████ quale legale rappresentante della figlia sua e di P██████ C██████ A██████

all

8) Spese alla definitiva sentenza di merito.

9) Ai sensi dell'art. 36 ultimo comma del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, si dispone inoltre la trasmissione della presente ordinanza e dei documenti indicati in dispositivo al Comando della Guardia di Finanza di Milano.

P. T. M.

letti gli artt. 669 *quater* e *septies* c.p.c.

nonchè gli artt. 4 co. 2° e 11 della legge 31/5/1995 n. 218, e

36 ult. co. del D.P.R. n. 600/73,

1. **rigetta**, difettando la giurisdizione del Tribunale di Milano, ogni istanza cautelare proposta da B. [redacted] C. [redacted] con il ricorso meglio indicato in epigrafe;
2. **spese alla sentenza di merito**;
3. **dispone** la trasmissione al Comando della Guardia di Finanza in Milano di copia della presente ordinanza, della citazione e dei documenti ad essa allegati con i numeri 4, 5, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 39, 40 e 41, nonché dei documenti prodotti sempre dall'attrice in allegato 11 e 12 al ricorso del 6/10/2009, della memoria di costituzione della signora C. [redacted] M. [redacted] H. [redacted] vedova C. [redacted] quale genitore esercente la potestà sulla minore A. [redacted] C. [redacted] in data 1°/4/2010 e dei documenti ad essa allegati con i numeri 7, 9, 10, 17, 37 e 39.
4. **Manda** la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti ed alla autorità di polizia tributaria indicata al capo che precede.

IL CASO.it

Milano, 19 aprile 2010

il Giudice

Guido Vannicelli
(Guido VANNICELLI)



F.A.
Telegrafico
20.4.2010